



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Data 29-09-2017	OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Assente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Di Agostino Fabio	Consigliere	Presente
Beltrame Giovanni	Consigliere	Presente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Colli Silvano	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Assente
Greco Deborah	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 9

Totale assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 27
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE Lorena Marco

OGGETTO REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017 (di seguito indicato come decreto correttivo)

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all' art. 4 r. comma 1 T.U.S.P. , anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che le società di cui all'art. 4 comma 7 del

D.Lgs.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.
- in società che alla data di entrata in vigore del decreto correttivo risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. N. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 % del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 20.09.2017 che ha espresso indirizzo per la predisposizione della ricognizione;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, (ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione), con "alienazione" che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento della sotto indicata partecipazione:

C.L.I.R S.p.A. per mancato riscontro delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. con la prescrizione di adeguamento statutario nel più breve tempo possibile

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per la messa in liquidazione della sotto indicata partecipazione:

GAL LOMELLINA Srl, per le seguenti motivazioni:

- a) riscontro delle fattispecie di cui alla lettera b) e d) art. 20 comma 2 T.U.S.P.
- b) tale società non risulta più essere rispondente alla normativa europea per l'accesso ai finanziamenti. Gal Lomellina srl verrà posta in liquidazione entro il primo trimestre 2018 a seguito di indicazione di Regione Lombardia che con decreto n. 7034 del 14 giugno 2017 ha ammesso a nuovo finanziamento il Piano di Sviluppo Locale della Lomellina, dichiarando l'esaurimento della funzione dell'esistente Gal Lomellina srl e richiedendo la costituzione di un nuovo GAL a partire dall'anno 2017 con i criteri che verranno indicati da Regione Lombardia;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25.03.2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Colli, Greco);

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire di mantenere la sotto indicata partecipazione:
 - C.L.I.R S.p.A. per mancato riscontro delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. con la prescrizione di adeguamento statutario nel più breve tempo possibile;
3. di stabilire che sia posta in liquidazione la seguente partecipazione:
 - GAL LOMELLINA Srl, per le seguenti motivazioni:
 - a) riscontro delle fattispecie di cui alla lettera b) e d) art. 20 comma 2 T.U.S.P.;
 - b) tale società non risulta più essere rispondente alla normativa europea per l'accesso ai finanziamenti. Gal Lomellina srl verra' posta in liquidazione entro il primo trimestre 2018 a seguito di indicazione di Regione Lombardia che con decreto n. 7034 del 14 giugno 2017 ha ammesso a nuovo finanziamento il Piano di Sviluppo Locale della Lomellina, dichiarando l'esaurimento della funzione dell'esistente Gal Lomellina srl e richiedendo la costituzione di un nuovo GAL a partire dall'anno 2017 con i criteri che verranno indicati da Regione Lombardia;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Colli, Greco),

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 22-09-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to

Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 22-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-10-2017 al 26-10-2017

Addì 11-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 11-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ E' esecutiva il 21-10-2017 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio